Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.L.GS 231/01

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di

Agenzia per lo Sviluppo dell'editoria audiovisiva nella seduta del 27 Marzo 2025

Indice

Parte generale

Definizioni.

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Premessa: Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'adozione del 'Modello di organizzazione e di gestione' quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

2. Descrizione della realtà della società- elementi dell'assetto organizzativo generale dell'ente.

3. Adozione del Modello da parte di Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.
3.1 Obiettivi perseguiti dall'Ente.
3.2 Funzioni del Modello.
3.3 I principi ispiratori del Modello.
3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura.
3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi
4.1 Attività di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello.
4.2 Flussi informativi verso l'Organismo.
4.3 Whistleblowing.

5. Sistema disciplinare.

6. Illeciti e sanzioni.
6.1 Dipendenti
6.2 Dirigenti.
6.3Amministratori.
6.4 Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

7. Modello e Codice di comportamento.

Parte Speciale

Premessa: procedure per la prevenzione dei reati - principi generali.

Parte Speciale "A"

Reati contro la pubblica amministrazione

A.1 Le tipologie dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO)
A.2 Aree a rischio
A.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "B"

Reati informatici e trattamento illecito di dati

B.1 Le tipologie dei reati informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 *bis* del DECRETO)
B.2 Aree a rischio.
B.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "C"

Reati societari

C.1 Le tipologie di reati in materia societaria (art. 25 *ter* del Decreto)
C.2 Aree a rischio
C.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "D"

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- *octies* del Decreto)
D.2 Aree a rischio.
D.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "E"

Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro

E.1 Le tipologie dei reati in materia
E.2 Aree a rischio.
E.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "F"

Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

F.1 Le tipologie dei reati in materia.
F.2 Aree a rischio.
F.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "G"

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

G.1 Le tipologie dei reati in materia.
G.2 Aree a rischio.
G.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Parte Speciale "H"

Reati tributari

H.1 Le tipologie dei reati in materia tributaria (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).
H.2 Aree a rischio.
H.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

Parte Speciale "I"

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

H.1 Le tipologie dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto).
H.2 Aree a rischio.
H.3 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio.

Il modello di Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

Parte Generale

DEFINIZIONI

Ente o Società: Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.;
Aree a rischio: le aree di attività dell'associazione nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione degli illeciti penali previsti dal Decreto;
Codice di comportamento: documento approvato dagli organi societari contenente l'insieme dei valori che le persone che operano nella Società, o che con essa intrattengono rapporti di collaborazione devono rispettare;
Consulenti: soggetti che svolgono per l'ente prestazioni professionali, non a carattere subordinato, sia continuative che occasionali;
Organismo di Vigilanza: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché del relativo aggiornamento;
Decreto**:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Dipendenti**:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali come di seguito definiti; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.;
Documento informatico**:** qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli;
Fornitori: controparti contrattuali di Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., quali, a titolo esemplificativo, società di servizi, *partners* commerciali, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
Fornitori più significativi**:** fornitori di beni o servizi caratterizzanti l'attività della Società.
Modello**:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
Organi sociali: Consiglio d'Amministrazione, Sindaco unico, Amministratore Delegato.
P.A.: Pubblica amministrazione;
Reati**:** i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25-*bis*, 25. *Bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater.1*, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies 1 25 novies, 25 decies, 25 undecies*, 25 *duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25 quinquiesdecies*, 25 *septiesdecies*, 25 *duodevicies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
Soggetti apicali**:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente").
Il D.lgs. 231/2001 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. Nei casi in cui la Legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4 del D.lgs. 231/2001).
Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto prevede alcuni tipi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della società.
L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all'origine contenuta nel Decreto e l'elenco che segue è aggiornato al mese di marzo 2025:

i. Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'articolo 25-*bis* «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»;

ii. Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'articolo 25-*ter* «*Reati societari*»;

iii. Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'articolo 25-*quater* «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»;

iv. Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'articolo 25-*quinquies* «*Delitti contro la personalità individuale*»;

v. Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'articolo 25-*sexies* «*Abusi di mercato*»;

vi. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'articolo 25-*ter*, il reato di cui all'articolo 2629-*bis* codice civile;

vii. Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'articolo 25-*quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»*;

viii. Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'articolo 25-*quinquies* lettere (b e (c, introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* codice penale

ix. Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha introdotto nuovi reati transnazionali di criminalità organizzata;

x. Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 27 *septies "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*;

xi. Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* "*Reati informatici e trattamento illecito di dati*".

xii. Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'art. 24 *ter "Delitti di criminalità organizzata";*

xiii. Legge 23 luglio 2009, n.99, che ha introdotto l'art. 25 *–bis 1* "*Delitti contro l'industria ed il commercio";*

xiv. Legge 23 luglio, 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 25 *novies "Delitti in violazione della normativa sul diritto d'autore";*

xv. Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l'art. 25 *decies* "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";*

xvi. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l'art. 25 *undecies* "*Reati Ambientali*";

xvii Decreto Legislativo 9 agosto 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25 *duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";*

xviii Legge 6 novembre 2012, n. 190, cha ha introdotto i nuovi reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635c.c.);

xix Legge 15 dicembre 2014, n. 186 che ha modificato l'art. 25 *octies*, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

xx. Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto l'art. 25 *terdecies* "*Razzismo e xenofobia***".**

xxi. Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha introdotto l'art. 25 *quaterdecies* "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*".

xxii. Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 che ha introdotto all'art. art. 25-quinquiesdecies i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).

xxiii. Decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 che ha introdotto all'art. art. 25-*quinquiesdecies* i reati di dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74), omessa dichiarazione (art. 5 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74) e indebita compensazione (art. 10 quater Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).

xxiv Decreto legislativo n. 184 del 2021 che ha introdotto all'art. 25-octies.1 i delitti

in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,

xxv Decreto legislativo n. 75 del 2000 che ha introdotto all'art. 25-sexiesdecies i reati di contrabbando;

xxvi Legge n. 22 del 2022 che ha introdotto all'art. 25-septiesdecies i delitti contro il patrimonio culturale e all'art. 25-duodevicies i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

xxvii Legge n. 22 del 9 marzo 2022 che ha introdotto all'art. 25-duodevicies i reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1. L'adozione del 'Modello di organizzazione e di gestione' quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

Il D.lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, che l'Ente non venga assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della Legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della Legge. A tal proposito, fra l'altro, dovrà essere svolta una revisione periodica del Modello allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività e dovrà essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Di fatto, quindi, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova di aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati, che rispondano alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È altresì previsto che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un Organismo di Controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'idoneità, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- l'Organismo di Vigilanza non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione ed osservanza del Modello;
- sia prevista una verifica periodica finalizzata all'eventuale aggiornamento del Modello;

- l’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Di conseguenza, per garantire idoneità ed efficacia al Modello, si deve prevedere:

- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l’obbligo verso il citato Organismo di comunicare ogni utile informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- l’attività di verifica sul funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- un’adeguata attività di formazione ed aggiornamento differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, nonché dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

2. Descrizione della realtà dell’Ente - elementi dell’assetto organizzativo generale dell’ente.

Agenzia per lo sviluppo dell’editoria audiovisiva s.r.l. è una società a responsabilità limitata con unico socio, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese in data 13 marzo 2003.
Essa adotta un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale e l’organo di controllo è costituito dal Sindaco unico.
ASEA, inoltre, è società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Associazione Univideo.

La Società ha per oggetto le seguenti attività indicate nello Statuto:

- attività di incasso, amministrazione e ripartizione in favore degli aventi diritto dei proventi della copia privata per gli apparecchi e supporti di registrazione video di cui agli artt. 71 *septies* e 71 *octies* comma 3, legge n. 633 del 22 aprile 1941;

- attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dati nel mercato home video e intrattenimento domestico;

- realizzazione di eventi, convegni, mostre e fiere nei settori sopra indicati.

La società, inoltre, potrà compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento con carattere di professionalità e nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

3. Adozione del Modello da parte della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

3.1 Obiettivi perseguiti dall'Ente.

L'Agenzia – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti- ha ritenuto conforme alle proprie politiche sociali procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2025.

3.2 Funzioni del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.
Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., si richiede anche ai Consulenti e *Partners* di adeguarsi a condotte

tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.
Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, consente alla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre:

- da un lato, a determinare nei destinatari dei precetti contenuti, la piena consapevolezza che la commissione dell'illecito è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente da essa potrebbe derivarne un vantaggio;
- dall'altro, a consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati.

La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello (Parte Generale, Speciale e Sistema Disciplinare) costituisce violazione dei principi dettati nel Codice di Comportamento di cui il Modello è espressione nel dettaglio.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle 'attività sensibili' e, ove necessario, alla loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

3.3 I principi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti all'interno della Società.

Con riferimento ai reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*ex* art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001) ed i reati ambientali (*ex* 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001) si segnala quanto segue.

Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva si è adeguata da tempo alle prescrizioni delle normative in tema di salute e sicurezza nei luoghi nonché in materia di tutela ambientale.

In particolare, la società assicura un ambiente di lavoro adeguato rispetto alle necessità dei dipendenti e garantisce, igiene e pulizia dei locali, manutenzione di aree, arredi ed impianti, compresi gli interventi straordinari di adeguamento e manutenzione.

La conformità ai requisiti del t.u. 81/2008 in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è assicurata dall'ente anche attraverso la designazione formale di un Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e di un Medico Competente
Per mantenere aggiornati tutti i dipendenti dei rischi a cui sono esposti, sono previsti corsi di formazione periodici che gli stessi dovranno seguire.

Per quanto attiene specificatamente alla tutela dell'ambiente Agenzia ha stipulato un contratto, avente ad oggetto il servizio delle cartucce esauste/contenitori *toner*, con Amsa s.p.a., società munita delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Infine, quali specifici strumenti idonei a valere quali misure di prevenzione dei reati e degli illeciti *ex D.*lgs. 231/2001, la Società ha individuato:

- Il Codice etico;
- Il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabili.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il presente Modello intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.
Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure adottate per la prevenzione dei Reati e degli illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura.

Per la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto, la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., ha svolto una serie di attività suddivise in:
▪ identificazione delle 'attività sensibili' (*as-is analysis*);
▪ effettuazione della *gap analysis*;
▪ predisposizione del Modello costituito da:

- "Parte Generale": contiene le regole ed i principi generali del Modello;
- "Parte Speciale": analizza le singole fattispecie di reato;

- “Sistema Disciplinare”: regola la comminazione delle sanzioni;
- la Mappatura delle Aree di Rischio, il cui obiettivo è quello di:
    - individuare le aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel
    - D.lgs. 231/2001;
    - verifica delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
    - le raccomandazioni operative da recepire nei protocolli o nelle procedure.

3.5 Approvazione, modifiche ed integrazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione del modello:

a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l’inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l’efficace prevenzione dei fatti di reato;

b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il modello, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:

i) nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l’attività della Agenzia per lo sviluppo dell’editoria audiovisiva s.r.l.;

ii) nella struttura societaria o nell’organizzazione o articolazione della Agenzia per lo sviluppo dell’editoria audiovisiva s.r.l.;

c) le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l’efficace attuazione del modello, secondo quanto previsto alle lettere a) e b)

Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica al modello sono preventivamente comunicate all’Organismo, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell’Organismo, deve fornire

adeguata motivazione.

In deroga a quanto disposto sopra, il Presidente della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. può apportare al modello modifiche di natura non sostanziale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.
Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica, in quanto compatibile, per l'adozione di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del modello, ad opera delle articolazioni funzionali interessate. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

3.6 Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel Modello sono vincolanti per l'intero Consiglio di Amministrazione, per tutti coloro che, all'interno della Società, rivestono anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, per i dipendenti (da intendersi come tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) della Società, nonché per coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima e sono sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società.

4. Organismo di Vigilanza ed obblighi informativi.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito all'interno dell'Ente.
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di

Vigilanza - considerato nel suo complesso - impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare una effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Per quanto attiene ai requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e riferisce direttamente ed esclusivamente a quest'ultimo.

Al fine di svolgere con assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

I componenti dell'organismo nonché i soggetti dei quali l'organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'organismo svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

All'organismo non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'organismo.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

Nella scelta dell'Organismo di Vigilanza gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'organismo, all'onorabilità e dell'assoluta indipendenza rispetto alla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

Il membro dell'organismo è soggetto a revoca per giusta causa o per la perdita dei requisiti sopra riportati.

Infine, con riferimento, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, nonché promuoverne il continuo aggiornamento, rappresentando, dunque, un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da un solo membro.
L'organismo rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.

4.1 Attività di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello.

L'organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

L'organismo, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del modello, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Regolamento dell'organismo, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro elementi critici. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'organismo può avvalersi del personale appartenente all' Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., qualora necessario, per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;

b) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;

c) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Agenzia per lo

sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;

d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, ai collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti;

e) riceve, con frequenza temporale e modalità predeterminate dal Regolamento dell'organismo, informazioni dai responsabili delle aree funzionali nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;

f) può rivolgersi, dopo aver informato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione al Consiglio di Amministrazione può essere omessa, sotto la responsabilità dell'organismo, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;

g) sottopone al Consiglio d'Amministrazione le segnalazioni per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie;

h) sottopone il modello e le procedure adottate per la sua concreta attuazione a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente modello;

i) redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del modello e delle procedure per la sua attuazione;

j) le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera i), sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

i. eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione modello o

delle procedure adottate in attuazione o in funzione del modello e del Codice di Comportamento;

ii. il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al modello;

iii. le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., con riferimento esclusivo alle attività a rischio;

iv. una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del modello, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

L'Organismo – nell'espletamento dei suoi compiti – fornisce altresì chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso a implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace.

L'Organismo si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno, eventualmente anche su richiesta del Consiglio d'Amministrazione della Società.
In ogni caso, l'Organismo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per redigere verbale riassuntivo del lavoro svolto. L'organismo ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.
Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. I verbali delle riunioni dell'Organismo devono essere custoditi dall'OdV.

4.2 Flussi informativi verso l'Organismo.

L'art. 6, II comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01 dispone che il Mogc debba prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'OdV", in modo che quest'ultimo possa espletare al meglio i propri compiti.
Il monitoraggio dei flussi informativi consiste, quindi, in adempimento a tale articolo, nel monitorare costantemente i flussi di informazione generati dalle singole funzioni aziendali, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.
Il monitoraggio costante riguarda principalmente l'effettività e l'adeguatezza del Modello, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure, le informazioni fornite dalle singole funzioni e dal personale della Società.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo è posto a carico degli

amministratori, dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché di tutti i suoi responsabili di funzione, di tutti i dipendenti, senza eccezione alcuna. Tale obbligo si estende anche a tutti coloro che, pur esterni alla società, operino in nome e per conto di questa.

In particolare, all'Organismo devono essere tempestivamente trasmesse le informazioni relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati (tali informazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i cambiamenti organizzativi e procedurali, eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura organizzativa, gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici).

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi societari e dei collaboratori esterni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.
In particolare, gli organi societari, i dipendenti e i collaboratori esterni devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti o suoi organi societari;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/01

Tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune.

4.3 Whistleblowing.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto nella disciplina di cui al D.lgs. 231/01 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", istituto attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Tale disciplina mira a incentivare la collaborazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società per favorire l'emersione fatti illeciti all'interno degli enti, attraverso la previsione di sistemi che consentano la segnalazione di illeciti in condizioni di sicurezza per il segnalante.

- Le segnalazioni possono avere ad oggetto: comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/01, vale a dire condotte penalmente rilevanti che integrano uno dei reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/01, anche nella forma del tentativo;
- violazioni del presente Modello.

Valgono le seguenti prescrizioni:

a) le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
b) l'Organismo di Vigilanza rappresenta il destinatario delle segnalazioni;
c) le segnalazioni devono essere fatte direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo e-mail: odv@agenziasrl.org.
   In alternativa, è possibile inviare la segnalazione in formato cartaceo mediante raccomandata a/r presso lo Studio Legale Astorina Marino, Piazza Risorgimento 10, 20129, Milano.
   In caso di mutamenti della composizione dell'Organismo di Vigilanza è dovere della Società provvedere ad indicare tempestivamente i nuovi recapiti cui inviare tali comunicazioni confidenziali.
d) entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, l'OdV rilascia al segnalante – se identificabile – un avviso di ricevimento;
e) l'Organismo di Vigilanza valuta preliminarmente le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.
   In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo procede preliminarmente a valutarne la fondatezza, verificando quanto esse appaiono dettagliate e verosimili.
   Al termine della fase di valutazione, laddove la segnalazione ricevuta risulti rilevante, l'Organismo di Vigilanza procede con l'avvio delle verifiche e delle indagini interne, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
   Laddove nel corso dell'istruttoria emerga l'infondatezza della segnalazione, quest'ultima viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza con provvedimento

motivato. Dell'archiviazione viene data comunicazione motivata al segnalante, se non anonimo.
Viceversa, laddove la segnalazione non venga archiviata, la fase di verifica si conclude con la stesura di un report nel quale l'Organismo di Vigilanza riporta le attività di verifica svolte con le relative osservazioni e/o rilievi. Tale report, inoltre, dovrà suggerire le azioni da intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulato. L'OdV potrà inoltre, qualora, la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura violazione accertata, presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria se sussistono i presupposti per legge;

f) in ogni caso, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l'OdV deve comunicare al segnalante le attività che sono o che si intendono svolgere in merito alla segnalazione ricevuta;
g) l'Organismo di Vigilanza garantisce, in conformità alle previsioni di legge, i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede;
h) l'Organismo di Vigilanza cura, nel rispetto della normativa vigente, l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, di tutta la documentazione a supporto di esse, nonché delle indagini svolte e dei report conclusivi;
i) è severamente vietato qualsiasi atto, tentativo o minaccia di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione da questi effettuata.

La violazione del divieto di cui al punto i), nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono illecito disciplinare. Le relative sanzioni verranno applicate sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dai singoli Contratti Collettivi Nazionali.

5. Sistema disciplinare.

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione delle regole di cui al presente Modello, rappresenta un requisito indispensabile per una piena efficacia dello stesso.
La violazione delle previsioni del modello e del codice di comportamento comporta

l’instaurazione del procedimento disciplinare e l’applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei ccnl.

L’applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio dell’eventuale procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.
Parimenti, l’’applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (su tutte, penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del modello rientrano nell’esclusivo potere degli organi della Agenzia per lo sviluppo dell’editoria audiovisiva s.r.l. competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all’Organismo, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.
Tutti i destinatari del modello hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

Parimenti, l’Organismo deve essere immediatamente informato dell’applicazione di una sanzione per violazione del modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all’osservanza del modello e delle procedure prima richiamate.

L’Organismo che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di una violazione delle previsioni del modello, o del codice di comportamento ne dà immediata notizia al titolare della funzione disciplinare.

6. Illeciti e sanzioni.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del modello o delle procedure stabilite per l’attuazione del medesimo;

b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;

c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;

d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Per le violazioni indicate sopra è applicata la sanzione del rimprovero scritto; qualora la violazione sia di lieve entità, è applicata la sanzione del rimprovero verbale.

È applicata la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 giorni nei casi in cui il lavoratore abbia commesso:

a) la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal modello o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;

b) condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

c) condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'articolo 2119 codice civile, fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

6.1 Dipendenti

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, le sanzioni sono applicate in conformità all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti ccnl per i lavoratori dipendenti.

6.2 Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'Organismo deve darne immediata comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal ccnl applicabile.

In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel ccnl applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili sono costituite dal licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 codice civile, che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esito alla procedura condotta ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito da un richiamo in forma scritta, dalla rimozione dall'incarico o da una misura di carattere patrimoniale.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei soggetti a loro gerarchicamente subordinati, delle regole e dei principi previsti dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione – sopra enucleati – nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, ancorché tentata, e la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi.

Il codice di comportamento e la disciplina sanzionatoria sopra descritta sono affissi in bacheca accanto al codice disciplinare per gli altri dipendenti e resi disponibili in *intranet* dalla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

6.3 Amministratori.

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte del Sindaco unico, l'organismo deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, mediante relazione scritta

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.4 Collaboratori esterni e controparti contrattuali.

Ogni violazione delle prescrizioni del presente Modello o delle procedure per la sua attuazione, da parte dei Fornitori più significativi e di ogni altro Collaboratore della Società, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al Responsabile della funzione a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta.
Tali violazioni possono incidere sulla sorte dei rapporti contrattuali in essere con il responsabile delle stesse.

7. Modello e codice di comportamento.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata

diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:
• il Codice di comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia sociale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
• il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il modello di Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.

Parte Speciale

Premessa: **procedure per la prevenzione dei reati - principi generali.**

Al fine di prevenire la commissione dei reati nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali che vanno osservati indipendentemente da uno specifico rischio-reato:

a) la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto e dal Modello;

b) vi sia l'obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, e all'organismo, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 2391 codice civile;

c) siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo;

d) sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

e) sia prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;

f) nello svolgimento delle attività, i destinatari sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei "Regolamenti", nelle "Disposizioni operative", nel "Codice di comportamento" e nelle procedure relative alle aree di attività a rischio.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'organismo.
Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie, non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli;

c) l'accesso ai dati personali in possesso della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. e il loro trattamento siano conformi al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;

d) i documenti riguardanti l'attività della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

e) ogni accesso alla rete informatica aziendale – sia *intranet* che *internet* – per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.

f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.., da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio all'ente rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;

g) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre

motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, e all'organismo;

h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

i) la scelta dei fornitori più significativi di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;

j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

k) sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;

l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

L'organismo cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'organismo propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal modello nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'organismo e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Per perseguire al meglio gli obiettivi di cui al presente Modello tutti i fornitori più significativi sono tenuti a firmare un'apposita dichiarazione (definita "clausola 231"), attraverso la quale si impegnano, nei rapporti commerciali con ASEA, a rispettare il presente Modello – del quale riceveranno copia – impegnandosi altresì a informare quest'ultima nel caso in cui venissero indagati per uno qualsiasi dei reati presupposto del Decreto.

Parte Speciale "A"
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(articoli. 24 e 25 del DECRETO)

A.1 Le tipologie di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, e perpetrabili dalla società.

• *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.)*
Fattispecie che punisce chiunque, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina per le finalità previste;

• *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi in cui vengano conseguiti indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

• *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)*
Fattispecie che punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che serivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato

• *Concussione (art. 317 cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

• *Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)*
L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire
l'aggiudicazione di una gara).

• *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

• *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.pen)*
L'ipotesi di reato, *de* qua, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

• *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).*
Tale ipotesi si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

• *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare

un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

• *Truffa (art. 640, co. 2 n. 1 cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, nel caso il reato sia stato commesso a danno dello Stato , di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
L'art. 640 *bis* prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

• *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

A.2 Aree a rischio.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, nell'ambito delle attività che implichino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori.

Sono individuate, presso la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. le

seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO:

a) attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

b) attività di gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività dell'ente;

c) operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;

e) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

f) acquisizione o gestione di erogazioni provenienti da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l.;

h) gestione dei contenziosi giudiziali in genere;

i) gestione di *software* appartenente a, o generato da, soggetti pubblicisticamente qualificati o forniti da terzi per conto di soggetti pubblicisticamente qualificati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici.

A.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Per le operazioni di carattere significativo, le regole di comportamento e i principi di controllo sono i seguenti:

Per quanto riguarda i **rapporti con la Pubblica amministrazione** è necessario:

- che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari o gli incaricati di pubblico servizio avvengano nell'assoluto rispetto di:
    - leggi;

- normative vigenti;
- Codice Etico;

- che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti preventivamente individuati dalla società e muniti di idonei poteri;

- che tutti gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse

- che venga respinta ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, segnalando immediatamente l'episodio ai vertici aziendali, nonché all'OdV;

- che sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla P.A., al fine di garantire la completa tracciabilità delle varie fasi del processo. Più in generale, è necessario che tutti i rapporti fra la Società e la P.A. siano tracciabili mediante la conservazione agli atti della relativa corrispondenza (verbali, e-mail) che permettano di conoscere lo scopo e il contenuto dei contatti.
  Tutta la documentazione di cui sopra deve essere adeguatamente custodita;

- che venga garantito, in caso di visite ispettive, che agli incontri partecipino solo i soggetti autorizzati dalla Società e che sia tenuta traccia delle ispezioni ricevute e delle eventuali sanzioni comminate.
  Inoltre, sempre in caso di ispezioni o sopralluoghi da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ad es. in materia di sicurezza e igiene sul lavoro) i Destinatari devono:
  I. avvisare la persona di riferimento in relazione alla materia oggetto di verifica;
  II. all'ingresso, prima di iniziare la verifica, chiedere ai soggetti di qualificarsi presentando apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza e chiedere (se disponibile) di presentare il provvedimento in forza del quale si effettua l'ispezione;
  III. registrare le suddette informazioni;
  IV. consegnare i documenti richiesti tenendo sempre copia delle

informazioni fornite;

V. se possibile, almeno due referenti della Società devono accompagnare i funzionari nel corso dell'ispezione;
VI. in caso di dubbio, chiedere adeguati dettagli prima di fornire informazioni non complete, evitando così dichiarazioni su argomenti non di diretta competenza;
VII. nel caso in cui una delle persone di riferimento non sia disponibile e venga richiesto di firmare l'eventuale verbale, includere la seguente dicitura "firma esclusivamente per consegna del verbale".

Il referente aziendale, senza indugio, deve informare gli organi di controllo interni, incluso l'OdV

È fatto esplicito divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro, omaggi o altre utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Fermo restando i principi di comportamento di cui sopra, chiunque evidenzi criticità o conflitti di interesse nell'ambito dei rapporti con la P.A. deve informare la Direzione e gli organi di controllo e vigilanza secondo le procedure di comunicazione interna.

In materia di **gestione delle risorse finanziarie**, è fondamentale:

- che siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

- che il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;

- che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;

- che l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;

- che in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;

- che in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica

Nessun pagamento può essere effettuato in contanti se non espressamente autorizzato da idonea funzione aziendale, esclusivamente per importi di modesta entità e sempre con tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dalle regole di comportamento e dai principi di controllo per la gestione della piccola cassa.

Al fine di assicurare la **trasparente gestione delle forniture di beni e servizi**, è necessario che:

- siano definiti ruoli, compiti e responsabilità circa la stipulazione e gestioni dei contratti di fornitura o di approvvigionamento di beni e servizi;

- l'autorizzazione alla stipula del contratto venga data dalle posizioni aziendali a tal fine abilitate;

- siano definiti criteri e modalità trasparenti di assegnazione del contratto;

- siano stabiliti criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico e, più in generale, dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;

- siano individuate con precisione le funzioni aziendali circa la gestione dei contratti di approvvigionamento;

- per ogni contratto sia verificata la corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori o l'avvenuta consegna dei beni (verificando altresì che la natura, le quantità e le caratteristiche dei beni corrispondano a quanto contrattualmente pattuito) o la corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei relativi contratti di acquisto;

- in caso di vizi dei beni o di difetti dei lavori e servizi ricevuti, sia attivato ogni rimedio più opportuno, nei tempi e nei modi previsti dai contratti e/o dalle normative applicabili.

Al fine di garantire un'adeguata **attività di selezione dei fornitori più significativi**, è essenziale che:

- per ogni fornitore di ASEA vengano eseguite le attività di verifica preventiva, qualifica e accreditamento, finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai fornitori di caratteristiche tecnico professionali idonee, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità;

- vengano effettuati controlli periodici volti ad appurare il mantenimento nel tempo da parte dei fornitori dei requisiti di cui sopra.

Per quanto riguarda l'**assunzione e gestione del personale** è necessario che:

- i Dipendenti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale operino nel rispetto dei principi di:
    - meritocrazia
    - effettiva necessità della Società;
    - dignità personale e pari opportunità;
    - adeguatezza dell'ambiente di lavoro;

- sia garantito che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;

- la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad es. in termini di contributi previdenziali e assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- sottoporre i dipendenti a condizioni di sfruttamento o avvalersi di lavoratori di società esterne sottoposti a sfruttamento.

Parte Speciale "B"

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI:

(art. 24 *bis* del DECRETO**)**

B.1 Le tipologie di reati informatici (art. 24 bis del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed integrabili dalla Società.

• *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*: previsto dall'art. 615 *ter* codice penale, costituito dalla condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*: previsto dall'art. 615 *quater* codice penale, costituito dalla condotta di chi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;

• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*: previsto dall'art. 617 *bis* codice penale, costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentititi dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone;

• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*: previsto dall'art. 617 *quater* codice penale, costituito dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, oppure intercorrente fra più sistemi.
Al secondo comma la norma punisce chiunque riveli in tutto i in parte il contenuto

delle comunicazioni captate;

• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*: previsto dall'art. 617 *quinquies* codice penale, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi consentiti dalla legge, si procura detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle;

• *Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*: previsto dall'art. 617 *sexies* codice penale, costituito dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

• *Estorsione (c.d. "informatica")*: previsto dall'art. 629, co. 3 codice penale, e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*: previsto dall'art. 635 *bis* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

• *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*: previsto dall'art. 635 *ter* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*: previsto dall'art. 635 *quater* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante i comportamenti di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;

• *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*: previsto dall'art. 635 *quater 1* codice penale, e costituito dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*: previsto dall'art. 635 *quinquies* codice penale, e costituito dalla condotta di chi mediante i comportamenti di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

B.2 Aree a rischio.

Ai sensi dell'articolo 24 *bi*s del DECRETO, si individuano operazioni a rischio nell'ambito delle attività che:

- implicano il rischio che taluno alteri o contraffaccia un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;

- determinano il rischio che vengano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o soppresse informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- comportano il rischio che siano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti;

- implicano il rischio che, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vadano distrutti, danneggiati, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici altrui;

- creano il rischio che, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vadano distrutti, danneggiati, in tutto o in parte, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Sono individuate presso la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 24 *bis* del decreto:

a) gestione di dati o programmi informatici utilizzati da soggetti pubblicisticamente qualificati per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività dell'ente;

b) introduzione o trasmissione di dati, informazioni in uso a soggetti pubblicisticamente qualificati per la gestione di rapporti con enti previdenziali e assistenziali in genere;

c) utilizzo di sistemi informatici o telematici in uso ad Enti Pubblici per la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate;

d) rapporti telematici, o informatici, con Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari;

e) rapporti telematici, o informatici, con l'amministrazione finanziaria;

f) gestione di *software* appartenente a, o generato da, soggetti pubblicisticamente qualificati o forniti da terzi per conto di soggetti pubblicisticamente qualificati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici;

g) gestione di *software* appartenente, o generato, da soggetti privati, nonché collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici o telematici;

B.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni telematiche o informatiche a rischio.

Per tutte le attività sensibili, gli *standard* di controllo e le regole di comportamento di carattere generale sono le seguenti:

- ogni accesso alla rete informatica aziendale - sia internet che intranet - per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni necessita dell'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.
  Tutti i titolari delle credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società devono custodire queste ultime, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza.

- al fine di difendersi contro potenziali attacchi esterni verso i server e le *workstations* della Società (postazioni fisse e portatili), è necessario che vengano impiegati *software antivirus*, costantemente aggiornati (il *software antivirus* effettua controlli anche sugli allegati in uscita).

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse tecnologiche, la procedura deve necessariamente prevedere:

- che non sia ammesso l'utilizzo di apparecchiature, sistemi e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dalla società;

- che non sia permesso l'utilizzo di *software* non conformi agli standard ufficiali, salvo autorizzazione scritta dei settori tecnici competenti. A tal riguardo, è fatto altresì divieto di installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che verranno installati per esigenze aziendali

- che sia vietata l'introduzione nel sistema informatico della società di copie illegali di software;

- che ci sia una corretta informazione in merito alle restrizioni vigenti circa l'utilizzo di risorse elettroniche;

- che vi siano controlli sul rispetto delle licenze d'uso, della normativa vigente, nonché, delle regole procedurali ed operative stabilite dalla società.

La Società si avvale di una società esterna, che, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità:

- verifica la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identifica le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- garantisce, sui diversi applicativi aziendali, l'applicazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti;
- installa a tutti gli utenti esclusivamente *software* originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- monitora l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica.

È fatto esplicito divieto ai Destinatari di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità illegali;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società;
- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*antivirus, firewall, proxy server*, ecc.);
- lasciare il proprio *personal computer* sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni

informatiche o telematiche;

- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato.

Parte Speciale "C"
REATI SOCIETARI
(articolo 25-*ter* del DECRETO)

C.1 Le tipologie di reati in materia societaria.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, occorre fare alcune precisazioni.

In particolare, si dà atto l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva s.r.l. ha affidato al dott. Luigi Sironi, titolare dello studio dott. Luigi Sironi il seguente incarico professionale:
"*l'attività di tenuta ed aggiornamento della contabilità oltre alla consulenza continuativa, l'assistenza e la predisposizione del bilancio d'esercizio e della dichiarazione annuale dei redditi, IRAP e IVA inclusa la trasmissione telematica della stessa. L'invio dei modelli di versamento F24 in maniera telematica e la domiciliazione della società. La partecipazione alle assemblee ed ai consigli della società e la redazione dei relativi verbali".*

La Società ha dato incarico a KPMG s.p.a. per la revisione legale dei bilanci d'esercizio, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Più precisamente, l'attività di revisione legale comporta la verifica:
- che il bilancio di esercizio di ASEA sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- che il bilancio di esercizio di ASEA rappresenti in modo veritiero la situazione economica e finanziaria della Società;
- che nel corso dell'esercizio venga garantita una regolare tenuta della contabilità sociale e una corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- che la relazione sulla gestione sia coerente con quanto emerso dal bilancio d'esercizio e sia conforme alle vigenti norme di legge.

Le verifiche di cui sopra si concludono con un'apposita Relazione di revisione e giudizio sul bilancio, come stabilito dall'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Alla luce di quanto esposto, per le attività messe in atto dall'Agenzia sarebbero applicabili i seguenti reati:
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

• *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*
Due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art 2622 c.c.) o meno (art 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano

(i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

(ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:
- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

• *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
Il reato si configura quando chi amministra l'ente, occultando documenti o con altri artifici idonei, impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

• *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art 2627 c.c.)*
Il reato si realizza mediante la ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di

riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che Fondazione Aurora, nei termini di legge e statutari, non può ridistribuire utili *(Art 10, comma 1, lett d), e) et comma 6, DLgs. 460/97)*. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

• *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)*
Tale ipotesi di reato si configura con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altri enti o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

• *Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)*
L'illecito si realizza, nel caso *de qua*, mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'ente nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

C.2 Aree a rischio.

Sono individuate presso la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l., le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*ter* del decreto:

- acquisizione, registrazione, elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- predisposizione e comunicazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- gestione degli adempimenti tributari;

- gestione dei rapporti con gli organi di controllo;

- gestioni dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza;

- gestione delle risorse finanziarie della Società.

C. 3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti **è** necessario:

- rispettare le regole e i principi contenuti in:
    - codice civile o altre normative e regolamenti vigenti in Italia e all'estero;
    - principi contabili nazionali e internazionali;
    - istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
    - procedure contabili in uso;

- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, di formazione del bilancio e di produzione di situazioni contabili periodiche, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;

- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;

- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

Inoltre, al fine di garantire una **corretta tenuta delle scritture contabili e fiscali**, è necessario che:

- **in generale**:
    - siano definiti in modo puntuale i ruoli, le modalità di tenuta delle scritture contabili e i relativi controlli;
    - la tenuta delle scritture contabili avvenga nel rispetto del codice civile o altre normative e regolamenti vigenti in Italia e all'estero, dei principi contabili adottati delle istruzioni operative per la redazione dei bilanci, nonché delle procedure contabili in uso;

- le scritture contabili la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione siano archiviate attraverso modalità o servizi digitali che ne garantiscano la pronta disponibilità e integrità.

- in relazione alla **tenuta della contabilità rispetto ai clienti**:
  - le modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti siano ispirate a principi di chiarezza, completezza, veridicità e siano sottoposte a costante aggiornamento;
  - siano svolti controlli (ad es. verifica dell'esistenza della posizione anagrafica del cliente e del relativo contratto) finalizzati a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti;
  - sia verificata la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata;
  - per ogni fattura emessa, sia verificata l'effettiva esecuzione delle prestazioni o la corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita.

- in relazione alla **tenuta della contabilità rispetto ai fornitori**:
  - le modalità di creazione e gestione delle anagrafiche dei fornitori siano ispirate a principi di chiarezza, completezza, veridicità e siano sottoposte a costante aggiornamento;
  - sia verificata la completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito e sia
  - sia periodicamente controllato l'effettivo ricevimento delle prestazioni.

È fatto esplicito divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assumere comportamenti dilatori nei rapporti con gli organi di controllo interno;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ledere all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- comunicare informazioni non veritiere o anche solo fuorvianti ovvero omettere la comunicazione di informazioni rilevanti all'Autorità di Vigilanza;
- assumere comportamenti dilatori nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza o comunque intralciarne in qualsiasi modo l'attività di controllo;

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **gestione dei flussi monetari e finanziari** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo D.3 della presente Parte Speciale in materia di riciclaggio.

Per quanto attiene la gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Sindaci e Revisori), i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con i Sindaci e i Revisori devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti di tali soggetti allo scopo di permettere loro l'espletamento delle attività a essi attribuite *ex lege*;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;

- Inoltre, il Sindaco Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al fine di porre quesiti e formulare osservazioni su quanto oggetto dell'ordine del giorno (ad es. in relazione alle strategie più opportune di selezione dei fornitori più significativi). A tal fine il Consiglio di Amministrazione invia al Sindaco unico in anticipo dati, informazioni e materiali all'ordine del giorno;

- È fatto esplicito divieto di ostacolare le attività di controllo del Sindaco Unico e dei Revisori (ad es. occultando documenti e informazioni da questi richiesti o fornendo documenti e informazioni incompleti o fuorvianti);

In materia di **gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza,** i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza devono:

- attuare tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- prestare nel corso di attività ispettive la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

- archiviare scrupolosamente la documentazione fornita.

È fatto esplicito divieto di:

- rappresentare o trasmettere relazioni, prospetti, comunicazioni, dati e informazioni false, lacunose o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre, i contatti con le Autorità di Vigilanza avvengono in via formale.
Gli organi gestori e di controllo di ASEA devono essere prontamente informati delle richieste provenienti dalle Autorità di Vigilanza nonché dell'avvio di attività ispettive; L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna.

In materia di **conflitti di interesse**, tutti i Destinatari sono tenuti a operare in modo equo e imparziale, evitando di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, sia effettivo sia potenziale.

I Destinatari che si trovino costretti ad agire in situazioni di **conflitto d'interesse**, anche solo potenziale, devono attenersi:

- al principio di trasparenza, intesa come la preventiva comunicazione del conflitto,

- all’ottenimento preventivo dell’autorizzazione all’esecuzione;
- alla successiva comunicazione dei termini dell’operazione realizzata.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società circa la gestione degli **adempimenti tributari**, si rimanda a quanto stabilito dal paragrafo H.3 della presente Parte Speciale**.**

Parte Speciale "D"
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
(Art. 25- octies del *DECRETO)*

D.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

• *Ricettazione (ai sensi dell'art. 25- octies del Decreto):* reato previsto dall'articolo 648 codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;

• *Riciclaggio (ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto)*: reato previsto dall'articolo 648-*bis* codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

• *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*: reato previsto dall'articolo 648-*ter* codice penale (a cui rinvia la Legge 146 del 2006) e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

• *Autoriciclaggio*: reato previsto dall'art. 648 ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi impiega i proventi di un delitto in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative.

D.2 Aree a rischio.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le attività che:

- implichino il rischio che venga acquistato ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;

- comportino il rischio che venga sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero vengano compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- determinino il pericolo che venga impiegato in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Sono individuate presso la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzioni delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto:

- il processo di acquisizione, di gestione e di rendicontazione dei fondi vincolati per attività istituzionali in conformità a quanto previsto dal Regolamento;

- le modalità di approvvigionamento di beni e servizi.

D.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le operazioni ricomprese nell'ambito della presente area di rischio l'attività verrà svolta sulla base dei seguenti principi:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori più significativi e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali- o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate);

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- previsione, per il soggetto che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.

Per quanto riguarda l'attività di **gestione dei flussi monetari e finanziari** – oltre a quanto previsto nella Parte Speciale, paragrafo A.3 – le regole di comportamento sono le seguenti:

- i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e finanziari operano nel rispetto di quanto previsto da:
    - leggi;
    - normative internazionali vigenti;
    - Codice Etico;

È altresì necessario:

- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro, anche provenienti dalla Società stessa, rispetto ai quali si abbia motivo di sospettare circa una possibile derivazione illecita;

- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi e di partecipazioni, aumenti di capitale, ecc.;

- utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;

- consentire la tracciabilità dei rapporti commerciali con clienti operanti in Paesi "non cooperativi" e prevederne un monitoraggio costante dei flussi finanziari;

- garantire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito di attività economiche.

In ogni caso, è fatto divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori a 1.000 euro;
- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze** si rimanda al paragrafo A.3 della presente Parte Speciale.

Parte Speciale "E"
REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE SUL LAVORO

*(*articolo *25 septies* del *DECRETO)*

E.1 Le tipologie dei reati in materia.

- *Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:* reato che punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- *Lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*: reato che punisce chiunque cagioni per colpa una lesione grave o gravissima ad una persona, in violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E.2 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

I Destinatari coinvolti nelle attività legate alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro si devono attenere a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), dalla normativa vigente in materia e dalle regole di condotta conformi a quanto prescritto di seguito.

In particolare, il Datore di Lavoro, il Delegato del Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti,

degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- l'utilizzo, secondo le istruzioni, dei dispositivi di sicurezza e protezione individuale;
- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione e valutazione dei rischi;
- la definizione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite;
- un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tutti i soggetti, inoltre, devono operare nel rispetto delle leggi e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei limiti dei poteri assegnati al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001).

Il Datore di lavoro è individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Delegato del Datore di Lavoro è nominato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza – TUS). Il RSPP è nominato in via formale dal Datore di Lavoro che ha la responsabilità di effettuare le conseguenti comunicazioni agli organi competenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è analizzato, validato e sottoscritto dal Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro e/o il Delegato del Datore di Lavoro verifica che il DVR sia aggiornato con cadenza periodica e sia completo in tutte le sue parti.

La formazione e l'informazione vengono erogate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008).

In caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni i soggetti dotati di adeguati poteri prenderanno i provvedimenti disciplinari, così come previsto dal CCNL, dallo Statuto dei Lavoratori e dal TUS.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **assunzione e gestione del personale** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo A.3 della presente Parte Speciale.

Parte Speciale "F"
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

*(*articolo *25-decies* del DECRETO*)*

F.1 Le tipologie dei reati in materia.

• *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:* reato previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce la condotta di colui che con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

F.2 Aree a rischio.

Sono individuate, presso la Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali potrebbe essere commesso il reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto:

- attività che implichino rapporti con l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria, in occasione di procedimenti penali.

F.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Per tutte le attività sensibili, gli standard di controllo e le regole di comportamento di carattere generale sono i seguenti:

- I Destinatari che, in occasione di procedimenti penali, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria o con la Polizia Giudiziaria devono: assicurare che tali rapporti vengano gestiti nel rispetto di:
    - leggi;
    - normative vigenti;
    - Codice Etico
- essi devono altresì rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative

dei fatti

È fatto divieto di:

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento penale;
- condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- accettare denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti o persone vicine, se coinvolti in procedimenti penali.

Tutto il personale dipendente è tenuto a segnalare secondo le procedure agli organi di controllo interni e all'OdV, eventuali pressioni subite allo scopo di rilasciare false dichiarazioni o di non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di procedimenti in corso con l'Autorità Giudiziaria.

Solamente i legali esterni e le persone debitamente autorizzate all'interno dell'organigramma societario, possono interfacciarsi con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria. Inoltre, la documentazione da inviare all'Autorità Giudiziaria è verificata dai legali e sottoscritta solamente da soggetti coinvolti nel procedimento.

Tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria o con la Polizia Giudiziaria deve essere debitamente archiviata e custodita.

Parte Speciale "G"
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(art. 25 *novies* del Decreto).

G.1 Le tipologie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

• *Art. 171, comma 1 lett. A) bis e comma 3 L. n. 633/1941*
Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

• *Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941*
L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

• *Art. 171-ter L. n. 633/1941*
Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

G.2 Aree a rischio.

Ai sensi dell'articolo 25 *novies* del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- implicano il rischio che taluno abusivamente duplichi programmi per elaborare;

- determino il rischio che venga riprodotto, trasferito su un supporto, comunicato o distribuito in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione degli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*;

- comportino il rischio che sia estratta o reimpiegata la banca dati in violazione delle disposizioni degli artt. 102 *bis* e 102 *ter*.

Sono individuate presso l'Agenzia, le seguenti operazioni a rischio, nell'esecuzione o nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 *novies* del DECRETO:

- gestione di programmi informatici per l'elaborazione di dati;

- introduzione o trasmissione di dati, informazioni contenute in una banca dati;

G.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le attività sensibili, gli *standard* di controllo di carattere generale sono i seguenti:

- devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. in coerenza con la politica

aziendale;

- ogni accesso alla rete informatica aziendale per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni necessita dell'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse tecnologiche, la procedura deve necessariamente prevedere:

- che non sia ammesso l'utilizzo di apparecchiature, sistemi e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dalla società;

- che non sia permesso l'utilizzo di *software* non conformi agli standard ufficiali, salvo autorizzazione scritta del tecnico competente;

- che sia vietata l'introduzione nel sistema informatico della società di copie illegali di software;

- che ci sia una corretta informazione in merito alle restrizioni vigenti circa l'utilizzo di risorse elettroniche;

- che vi siano controlli sul rispetto delle licenze d'uso, della normativa vigente, nonché, delle regole procedurali ed operative stabilite dalla società.

Parte Speciale "H"
REATI TRIBUTARI
(art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto).

H.1 Le tipologie dei reati in materia tributaria (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

• *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74)*.
Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

• *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74)*.
L'illecito si realizza nel momento in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

• *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).*
Il reato si perfeziona nel momento in cui, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

•*occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).*
Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

• *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).*
L'illecito in parola prevede due distinte fattispecie.
Al primo comma, infatti, viene punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Il secondo comma, viceversa, sanziona chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

• *dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74).*
Il reato si perfeziona in tutti i casi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicata in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni

• *omessa dichiarazione (art. 5 Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74)*.
Il primo comma della fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.
Viceversa, il secondo comma della disposizione sanziona chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

• *indebita compensazione (art. 10 quater Decreto legislativo, 10/03/2000 n° 74)*.
La disposizione in parola punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti (primo comma) o inesistenti (secondo comma), per un importo annuo superiore a cinquantamila euro
La punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

H.2 Aree a rischio.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti attività:

- **l'attività di gestione della fiscalità**, con particolare riguardo alla determinazione degli importi dovuti, alle attività di calcolo e imputazione in compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'erario e, più in generale, alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

- **l'attività di gestione amministrativo-contabile**

- l'attività di archiviazione e tenuta di tutti i documenti la cui conservazione è imposta dalla legge

- la gestione delle operazioni straordinarie

- **l'attività di gestione degli acquisti di beni e servizi**, con particolare riguardo alla scelta dei fornitori più significativi

- **l'attività di gestione vendite di beni e servizi**

H.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Sui compiti affidati al dott. Luigi Sironi, titolare dello studio dott. Luigi Sironi, nonché sullo svolgimento della revisione legale da parte di KPMG s.p.a., v. paragrafo C 1.

Oltre ai principi ed alle regole indicate nel Codice di Comportamento e nel presente Modello, per le attività sensibili, gli *standard* di controllo e le regole di comportamento di carattere generale sono i seguenti:

In relazione alla **gestione degli adempimenti tributari**, è fatto esplicito divieto di:

- indicare elementi passivi fattizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fattizi (ad es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatore e avvalendosi di mezzi idonei a ostacolarne l'accertamento;
- indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione) ovvero volte a creare fondi extra-contabili o "contabilità parallele".

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **gestione dei flussi monetari e finanziari** si rimanda a quanto stabilito nei paragrafi A.3 e D.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **gestione trasparente delle forniture di beni e servizi** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo A.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **selezione dei fornitori più significativi** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo A.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **assunzione e gestione del personale** si rimanda a

quanto stabilito nel paragrafo A.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **tenuta delle scritture contabili e fiscali** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo C.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva s.r.l. nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo C.3 della presente Parte Speciale.

Parte Speciale "I"
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(art. 25 *octies 1* del Decreto).

I.1 Le tipologie dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed integrabili dalla Società.

• *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*
Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.
Tale norma punisce altresì chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

• *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
Tale fattispecie punisce colui che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

• *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)*
Fattispecie che punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

I.2 Aree a rischio.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti attività:

- di gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti

- l'attività di utilizzo e gestione di sistemi informatici o telematici, nonché dei software in dotazione.

I.3 Elementi essenziali delle procedure per le operazioni a rischio.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **gestione dei flussi monetari e finanziari** si rimanda a quanto stabilito nei paragrafi A.3 e D.3 della presente Parte Speciale.

Per la descrizione delle regole di comportamento da seguire e dei principi di controllo adottati dalla Società in materia di **utilizzo e gestione di sistemi informatici o telematici, nonché dei software in dotazione** si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo B.3 della presente Parte Speciale.

È in ogni caso fatto esplicito divieto di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.